

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 24 DEL 19 GIUGNO 2020

La settimana in breve

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

In questa scheda si illustrano le condizioni per fruire del contributo a fondo perduto, proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile 2020, introdotto dal c.d. Decreto "Rilancio" (D.I. 34/2020) a sostegno delle attività produttive.

Pagina 7

ALTRE MISURE PREVISTE DAL DECRETO RILANCIO

In questa scheda continuiamo l'analisi delle misure agevolative per le imprese, previste dal Decreto Rilancio con particolare riferimento alla proroga del super ammortamento 2019, ai contributi per i gestori di distributori di carburante sulla rete autostradale ed ai contributi straordinari INAIL per strumentazione e DPI antiCovid.

Pagina 13

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD – COME FARE LA DOMANDA

Nella presente scheda riassumiamo i criteri per accedere ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche e le modalità per fare la domanda.

Pagina 18

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

BONUS VACANZE 2020 COME RICHIEDERLO

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le istruzioni su come richiedere e utilizzare il Bonus Vacanze 2020, l'agevolazione introdotta dal Decreto rilancio.

Pagina 23



Prassi della settimana

I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagina 29

SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 19.06.2020 AL 03.07.2020

Pagina 30



La settimana in Breve

Gentili Clienti.

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Bonus Irpef in busta paga e incapienza per Covid-19

Il Decreto Rilancio ha previsto (art 128) una particolare clausola di salvaguardia per preservare le agevolazioni al reddito dei lavoratori dipendenti nel periodo di emergenza Coronavirus.

- il "bonus Renzi" di 80 Euro (art. 13, comma 1-bis del TUIR)
- ♦ il trattamento integrativo di 100 Euro che lo sostituirà dal prossimo 1º luglio (art. 1, D.L. n. 3/2020)

spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano momentaneamente incapienti, a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria. Si tratta di un'eccezione, per il solo anno 2020.

Covid-19: linee guida per la riapertura di congressi e fiere dal 15 luglio

La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le Linee Guida per la riapertura delle attività Economico-produttive (allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Per congressi e grandi eventi fieristici è prevista la riapertura al 15 luglio. Tra le misure da adottare per queste attività figurano:

- la valutazione del numero massimo dei partecipanti all'evento e la riorganizzazione degli spazi, per ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale;
- la predisposizione di un'adeguata informativa sulle misure di prevenzione;
- l'utilizzo di tecnologie al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi;
- ♦ la possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso nel caso sia > 37,5 °C;
- l'adozione di misure volte a favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni.

Al via la richiesta del contributo a fondo perduto: a chi spetta

Dal 15 giugno al 13 agosto, è possibile inviare la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto (art. 25 DI Rilancio), la somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate, tramite bonifico bancario, a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza, della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione, per far fronte ai danni economici subiti a seguito dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".



Prestiti garantiti alle imprese fino a 30.000 euro: pronto il nuovo Modulo

Aggiornato l'Allegato 4bis del Fondo di Garanzia PMI che le banche dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale ai fini della presentazione delle richieste di garanzia diretta. I finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti dal Fondo PMI, sono stati ampliati fino a 30.000 euro e la durata massima estesa da 72 a 120 mesi. Il predetto allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dai soggetti beneficiari della concessione del credito e dagli stessi, inviato alla banca.

Detrazione onere versato per la pace contributiva si spalma su 14 anni

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 50% dall'imposta lorda dei contributi riscattati (con piano di dilazione decennale), nota come pace contributiva, può essere ripartita in ciascun anno d'imposta in 5 rate annuali di pari importo a partire dall'anno di versamento e nei 4 successivi. Ciò comporterà che il beneficio venga fruito in 14 anni complessivi poiché in ogni anno si procederà a detrarre un quinto dell'importo versato nell'anno stesso e le quote provenienti dagli anni precedenti.

Uso contante: riduzione di due anni termini di accertamento nel modello Redditi

La riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e Redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi. I professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono "la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500", possono usufruire della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento dell'IVA e delle imposte sui Redditi. Per poter usufruire di questa agevolazione, sarà necessario dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi.

ISA periodo di imposta 2019: le istruzioni dell'Agenzia in una circolare

La Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo 2019. In particolare:

- è stata integralmente revisionata una prima parte degli ISA (89 ISA) già in applicazione per il precedente periodo di imposta;
- sono stati aggiornati anche i restanti 86 ISA non oggetto di evoluzione per tale annualità;
- tutti gli ISA in applicazione per il periodo di imposta 2019 sono stati oggetto di specifici interventi di integrazione tenendo conto delle situazioni di natura straordinaria.



Titolari di pensione estera ed imposta sostitutiva nel modello redditi 2020

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime agevolato per le persone fisiche titolari di redditi di pensione estera. E' prevista l'imposta sostitutiva, con aliquota del 7% per ciascun periodo di validità dell'opzione, dei redditi, di qualsiasi categoria, prodotti all'estero dalle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera, che, per almeno 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, abbiano avuto la residenza fiscale all'estero e che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia. Il regime trova applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dal 1ª gennaio 2019; quindi, questo è il primo anno che tale regime di imposizione troverà spazio nei modelli dichiarativi.

CIG continuativa per COVID: richieste entro il 17 luglio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge che consente l'utilizzo senza interruzioni di tutta la cassa integrazione già finanziata. I datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possono fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopracitata (17 luglio 2020). Per le domande riferite a periodi iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Decreto Liquidità: autocertificazione per velocizzare finanziamenti SACE

L'art. 1 bis della Legge di conversione del Decreto Liquidità, ha previsto che le imprese richiedenti i finanziamenti garantiti SACE, possono attestare alla Banca i requisiti richiesti attraverso una autocertificazione valida anche ai fini antimafia, con lo scopo di sollevare le banche dallo svolgere le istruttorie e rendere più snelli e veloci l'erogazione dei finanziamenti richiesti. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

Bonus facciate e interventi di restauro: le regole per la detrazione

L'Agenzia delle Entrate, chiarisce le regole per fruire dell'agevolazione prevista per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

La detrazione riguarda i contribuenti che sostengono spese per interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. La stessa non



può essere utilizzata da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre:

- ♦ la misura della detrazione è pari al 90 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020;
- la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo;
- non è possibile cumulare le agevolazioni del Bonus facciate e quelle per gli interventi di riqualificazione energetica, riguardanti l'involucro dell'edificio, o di recupero del patrimonio edilizio.

Cedolare secca contratti 2019 dei negozi possibile anche in sede di proroga

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'opzione per la cedolare secca può essere effettuata in sede di proroga del contratto ossia dopo la registrazione e anche per le annualità successive con specifiche modalità:

- presentando l'apposito modello RLI per via telematica con il software specifico
- compilando il modello RLI cartaceo e presentandolo presso gli uffici della Agenzia delle Entrate.

Concludiamo informando che, a partire dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è possibile effettuare la richiesta di accesso all'agevolazione "Bonus Vacanze" prevista dal Decreto Rilancio, anche mediante l'applicazione per dispositivi mobili "IO", resa disponibile da PagoPA S.p.A., e accessibile tramite identità SPID o Carta di identità elettronica.



INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Con funzioni di sostegno alle attività produttive, l'art.25 del c.d. decreto "Rilancio" è intervenuto prevedendo il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile 2020 dai soggetti esercenti attività:

- di impresa;
- di lavoro autonomo;
- produttive di reddito agrario.

Nelle pagine che seguono si esporranno le condizioni generali di fruizione del contributo, relativamente ai requisiti soggettivi e alle modalità di effettuazione della richiesta, oltre che alla relativa natura sotto il profilo contabile e tributario.

	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	
ASPETTI GENERALI	Il contributo a fondo perduto concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e alle attività produttive di reddito agrario spetta a condizione che: • i ricavi/compensi non superano i 5 milioni di euro nell'esercizio 2019 (soggetti "solari"); • l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro va riferito alla somma dei ricavi/compensi di tutte le attività.	
PLATEA SOGGETTIVA	In data 13.06.2020, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 15/E, contenente chiarimenti in merito alla fruizione del contributo in esame. In particolare, la circolare ha così circoscritto la platea soggettiva dei beneficiari dei contributi: • imprenditori individuali e società semplici commerciali, indipendentemente dal regime contabile adottato; • soggetti che producono reddito agrario (sia su base catastale sia che producano reddito di impresa);	



- enti commerciali e società di capitali residenti;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa;
- persone fisiche ed associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
- società tra professionisti (che producono reddito di impresa).

La norma non prevede distinzioni relativamente al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, e quindi rientrano nell'ambito soggettivo della disposizione anche i soggetti in regime forfetario¹.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata;
- agli enti pubblici;
- intermediari finanziari, società di partecipazione e in generale soggetti²;
- ai contribuenti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo, che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D.L. "Cura Italia"³;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria⁴ (tra i quali si individuano sia i professionisti iscritti alle casse private che quelli iscritti alla gestione separata INPS).
- se l'attività (con formale apertura della partita IVA) è iniziata dopo il 30.04.2020.

Inoltre l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano **già in** difficoltà il 31 dicembre 2019⁵ secondo i criteri del Regolamento UE. A tal proposito Il punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento UE 651/2014 definisce come impresa in difficoltà "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze":

 nel caso di S.R.L., S.P.A., S.A.P.A., diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, "qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate";

ESCLUSIONI

¹ di cui all'art. 1, commi 54 e ss., della L. n. 190/2014

² di cui all'art. 162-bis del TUIR

³ D.L. 17.03.2020, n. 18/2020, conv. dalla L. 24.04.2020, n. 27

⁴ di cui ai DLgs. 30.06.1994, n. 509, e 10.02.1996, n. 103

⁵ in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014"



nel caso di S.N.C. e di S.A.S., diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, "qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate";

- "qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori";
- "qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione";
- nel caso in cui negli ultimi due anni l'impresa, che non sia una PMI, presenti insieme, il rapporto debito / patrimonio netto contabile superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi (EBITDA / interessi) inferiore a 1.

DETERMINAZION E DEL FATTURATO

Ai fini della quantificazione del fatturato e dei corrispettivi da confrontare (aprile 2020 / aprile 2019) vanno considerate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi secondo la data di effettuazione:

- includendo tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- tenendo conto delle note di variazione del mese di aprile.

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'IVA delle operazioni effettuate nel mese di aprile.

Concorrono a determinare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di** beni ammortizzabili.

IPOTESI PARTICOLARI

Nei casi di **operazioni effettuate in ventilazione**, ovvero con applicazione del regime del margine o di operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (con riferimento sia al 2019 che al 2020).

Per i **soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA** (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA **vanno sommati gli agi** relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.



EVENTI CALAMITOSI PREGRESSI

Se i soggetti beneficiari hanno iniziato l'attività a partire dall'01.01.2019, oppure hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da altri eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.01.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19), il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi.

Per questi soggetti, anche se il fatturato fosse quindi in seguito aumentato o rimasto uguale, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto secondo diverse percentuali che dipendono dall'ammontare del fatturato e dal suo calo rispetto allo stesso mese (aprile) dell'anno precedente. Si veda la tabella seguente.

APPLICAZIONE DELLE PERCENTUALI

Misura percentuale del calo di fatturato	Ricavi/compensi 2019
20%	Non superiori a 400.000 euro
15%	Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
10%	Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



<u>l'istanza del contribuente</u>, presentabile da lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto 2020, deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale (se soggetto diverso dalla persona fisica);
- la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019;

CONTENUTO DELL'ISTANZA

- la dichiarazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019;
- l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Nel caso di eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto, l'istanza dovrà essere presentata dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

ISTANZE SUPERIORI A 150.000 EURO

Se l'ammontare del contributo⁶ supera i 150.000 euro, l'istanza:

- va firmata digitalmente dal soggetto richiedente;
- deve essere inviata a mezzo PEC (all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it);
- deve essere accompagnata dall'autocertificazione che il richiedente, nonché i soggetti di cui all'art. 85, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative previste dal codice delle leggi antimafia⁷.

EROGAZIONE

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, procedendo **all'accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.**

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza nonché su quelli presenti nell'anagrafe tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

⁶ calcolato secondo l'art. 25 del D.L. n. 35/2020

⁷ di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011



	Tra i controlli previsti, quello sul conto corrente è finalizzato a verificare che questo sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
CONTROLLI	Oltre alle attività di controllo previste in termini accertamento delle imposte sui redditi, per prevenire possibili infiltrazioni criminali, verranno
	programmati appositi controlli, previa stipula di un protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il MEF e l'Agenzia delle Entrate.
	In caso di contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, risulta applicabile il trattamento sanzionatorio previsto in caso di utilizzo in compensazione di
RECUPERO E SANZIONI	crediti inesistenti: dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Quanto agli interessi, sono quelli da ritardata iscrizione a ruolo delle imposte, che ai sensi dell'art. 20 richiamato sono stabiliti (a partire dal giorno
	successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte) nella misura percentuale del 4% annuo .



INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: ALTRE MISURE PREVISTE DAL DECRETO RILANCIO

In questa scheda si continuerà l'analisi delle misure agevolative per le imprese, previste dal <u>Decreto</u> Rilancio (D.I. 34/2020), entrato in vigore lo scorso 19 maggio.

In particolare verranno trattati: la proroga del super ammortamento 2019 a determinate condizioni, i contributi per i gestori di distributori di carburante sulla rete autostradale e, infine, i Contributi straordinari INAIL per strumentazione e DPI antiCovid.

ALTRE MISURE PREVISTE DAL DECRETO RILANCIO

L'articolo 50, del decreto rilancio **proroga di sei mesi** i termini di consegna relativi ai beni che possono usufruire del **super ammortamento al 30%**; inizialmente la consegna del bene era richiesta entro il 30 giugno.

Si applicano le regole del **super ammortamento 2019** agli investimenti aventi oggetto i **beni materiali nuovi**, strumentali all'esercizio di impresa (diversi da quelli con caratteristiche 4.0) effettuati tra il 1° gennaio ed il **31 dicembre 2020**, in relazione ai auali **entro la data del 31 dicembre 2019** il relativo ordine risulti:

PROROGA SUPER AMMORTAMENTO

- accettato dal venditore e;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al verificarsi delle suddette condizioni resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58: il **costo di acquisizione è maggiorato del 30%**. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.



Ricordiamo che trattasi di una deroga per applicare la deduzione extracontabile vigente fino al 2019. Dal 1° gennaio 2020 la legge 160/2019 ha operato **una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali** collegati al "Piano nazionale Impresa 4.0" e, in particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, con l'introduzione di un **credito d'imposta nella misura del 6%** in luogo del super ammortamento al 30%.



Soggetti titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni

investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e ali altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir

entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

Investimento effettuato (consegna ed entrata in funzione del bene) entro il 31 dicembre 2020

Maggiorazione ammortamento per beni strumentali nuovi: con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro

Alle microimprese e alle piccole e medie imprese8:

- aventi sede in Italia.
- che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti,
- che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1º marzo 2020,

in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto (nel limite di spesa), un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.



Il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili.

È atteso un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico per le

MICROIMPRESE E **PMI CHE GESTISCONO** DISTRIBUTORI DI CARBURANTE IN **AUTOSTRADA**

 $^{^{8}}$ come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003



modalità attuative.

L'articolo 2 dell'Allegato alla citata raccomandazione n. 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle **microimprese** delle **piccole imprese** e delle **medie imprese** (**PMI**) è costituita da imprese che:

- occupano meno di 250 persone,
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure
- il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che:

- occupa meno di 50 persone e
- realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
 a 10 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che:

- occupa meno di 10 persone e
- realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del D.P.R. 600/1973.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Articolo 18, comma 10, DPR 600/1973



Per favorire l'attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali il 14 marzo 2020, e integrato il 24 aprile 2020, si prevede che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) possa erogare finanziamenti a fondo perduto per l'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Destinatari sono:

- imprese, e ditte individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed
- imprese sociali, iscritte al Registro delle imprese,

che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, dopo il 18 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

I contributi saranno gestiti nel rispetto del Quadro europeo sugli aiuti di Stato come modificato e integrato dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C. e saranno incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi.

L'importo massimo concedibile è pari a:

- euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti,
- euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti,
- euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti.

I contributi saranno concessi con procedura automatica senza procedure di istruttoria per il monitoraggio della spesa. Saranno destinate a questo fine le risorse già assegnate al bando di finanziamento ISI 2019, che conseguentemente viene revocato.

Dell'attuazione è incaricata INVITALIA SPA a cui l'INAIL provvederà a trasferire le



⁹ Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.



risorse, sulla base degli indirizzi specifici che saranno formulati dall'Istituto in una specifica determinazione e circolare operativa.



INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD - COME FARE LA DOMANDA

Al fine di assicurare un ulteriore sostegno all'attività sportiva di base¹⁰, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche dei finanziamenti a fondo perduto da attribuire secondo i criteri e le modalità di seguito elencate.

In data 11.06.2020 l'Ufficio per lo Sport ha decretato lo stanziamento di oltre 50 milioni di euro a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche nell'intento di assicurare un ulteriore sostegno alla ripresa dell'attività sportiva¹¹.

Nella presente scheda riassumiamo i criteri per accedere ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche e le modalità per fare la domanda, definiti nell'allegato 1 del decreto pubblicato l'11 giugno.

Due sono le sessioni di presentazione delle istanze:

- la prima già aperta lunedì dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020, per a.s.d./s.s.d. che operano in impianti sportivi privati in forza di contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate
- la seconda dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e fino alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020, per a.s.d./s.s.d. che operano in impianti sportivi privati e/o pubblici in forza di contratti o forme di utilizzo diverse dal contratto di locazione.

N.B. Questa agevolazione non è da confondersi con il "contributo a fondo perduto" previsto dall'art. 25 del Decreto Rilancio, in quanto non è rapportata all'andamento del fatturato ma viene concessa in presenza di determinati requisiti, che si differenziano a seconda delle due sessioni di domande previste.

	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD		
	COME FARE LA DOMANDA		
	D	Secondo quanto previsto dall'art. 217 del DL Rilancio (n. 34/2020), viene	
	RIFERIMENTI NORMATIVI	istituito il Fondo per il rilancio del sistema sportivo , le cui risorse sono	
Ĺ		assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di	

¹⁰ art. 217 del decreto-legge n. 34 del 2020.



ripresa del movimento sportivo.

Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 ed è alimentato da una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. La norma prevede, inoltre, che "Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate [...] fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo [...], verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" (Legge di Bilancio 2019).

Considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la pubblicazione del decreto dell'Ufficio per lo sport si rende così accessibile tale Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche.

La misura agevolativa per le a.s.d. e s.s.d. consiste:

- Per la prima finestra, in un contributo variabile, per un massimo iniziale di 600,00 euro mensili per 3 mesi, attribuito su base proporzionale in base al numero di domande ricevute, a favore dei titolari di contratti di locazione registrati presso l'Agenzia delle Entrate:
- Per la seconda finestra generalizzata, a favore dei soggetti non titolari di contratti di cui alla prima misura, in un importo pari a 800,00 euro per ciascuna a.s.d./s.s.d., in base all'ordine cronologico della ricezione della domanda (si tratta quindi di un clickday) e fino al raggiungimento dello stanziamento disponibile.

La presentazione delle domande di accesso alla misura sarà possibile attraverso una piattaforma web raggiungibile all'indirizzo www.sport.governo.it.

Sono previste due finestre temporali per l'invio delle richieste:

- la prima partita lunedì 15 giugno 2020 terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020.
- la seconda sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA

DUE FINESTRE	
PER L'INVIO DELLE DOMANDE	
1° FINESTRA	dalle 12:00 del 15 giugno 2020 fino alle 20:00 del 21 giugno 2020
2° FINESTRA	dalle 12:00 del 22 giugno 2020 fino alle 20:00 del 28 giugno 2020



I criteri di accesso si differenziano a seconda delle due sessioni e sono indicati nelle Linee Guida allegate al Decreto dell'Ufficio per lo Sport, che qui vediamo in dettaglio.

Il primo passo per <u>accedere alla piattaforma</u> è quello di **richiedere il codice PIN** (se non ancora in possesso), inserendo:

- il Codice Fiscale dell'ASD/SSD
- e il Codice Fiscale del Legale Rappresentante regolarmente registrati presso il Registro del CONI/CIP, se la SSD risulta sprovvista di CF è possibile inserire la PI.



All'indirizzo e-mail fornito indicato verrà inviato entro pochi minuti il PIN di accesso.

Per accedere al contributo, **le a.s.d. e s.s.d.** dovranno **essere in possesso**, alla data di presentazione della domanda, **di prerequisiti** obbligatori fissati dal decreto, che variano a seconda delle due sessioni di presentazione delle istanze.

La prima finestra utile per la presentazione di istanze di accesso al fondo è già partita lunedì 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 di domenica 21 giugno 2020.

Potranno accedere alla prima sessione di presentazione delle istanze le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti requisiti OBBLIGATORI:

- Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 febbraio 2020.
 - Essere **titolare di uno o più contratti di locazione** aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
 - Svolgere all'interno dell'immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute dal CONI o dal CIP.
 - Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal comune ove ha sede l'impianto oggetto della domanda.
 - Utilizzare PREVALENTEMENTE per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche

1° SESSIONE dal 15 al 21 giugno REQUISITI PER FARE LA DOMANDA E INFORMAZIONI RICHIESTE



indicate ai punti precedenti **gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio, OVVERO** nel caso ci fossero spazi con destinazione non sportiva, ad esempio bar, uffici, ... questi ultimi devono essere inferiori rispetto a quelli destinati alle attività sportive;

Aver corrisposto i canoni di locazione SCADENTI fino alla data del 31 dicembre 2019.



Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d'identità del soggetto richiedente in corso di validità.

Al momento della compilazione della domanda verranno richieste **ulteriori informazioni** utili per la determinazione dell'importo da corrispondere a ciascun richiedente, che saranno **fornite in forma di Autocertificazione**, ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000, e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione, nonché tramite controlli a campione effettuabili dall'Ufficio:

- a. Avere, o meno, intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall'art.
 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020);
- b. Avere, o meno, usufruito della riduzione dei canoni di locazione, in misura pari al 50% del canone originario, salva diversa pattuizione con la proprietà, per i mesi da marzo a maggio 2020 prevista dall'art. 216, co. 3 Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020);
- Avere, o meno, ricevuto dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS) contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19;
- d. Avere, o meno, ottenuto o richiesto, l'attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno alla locazione degli immobili oggetto della presente domanda.

Viene precisato che l'aver avuto accesso ad altre forme di finanziamento a fondo perduto non esclude la possibilità di poter effettuare l'istanza di accesso, è tuttavia obbligatorio fornire le informazioni sopra richieste al fine di determinare l'importo finale da corrispondere.

I dati saranno successivamente messi a disposizioni dell'Agenzia delle Entrate per gli ulteriori riscontri necessari.



L'importo del contributo erogabile, in questa prima sessione, viene così determinato:

IMPORTO CONTRIBUTO PRIMA SESSIONE

Totale Contributo Erogabile

=

Sommatoria dei Canoni di locazione (marzo a maggio 2020)

-

riduzione canoni di locazione da marzo a maggio 2020 come previsto dall'art. 216, co. 3 del D.L. 34 del 19.05.2020

-

credito di imposta di cui all'art.28 D.L. n.34 del 19.05.2020

-

eventuali contributi FSN, DSA, EPS per emergenza COVID-19 deliberati a favore della ASD/SSD

-

contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici a favore della ASD/SSD (compresi quelli per i quali è in corso la domanda)

Al fine di assicurare un **contributo congruo ad ogni richiedente**, l'Ufficio potrà disporre **un tetto massimo erogabile** (per un massimo iniziale di 600,00 euro mensili) che **potrà variare in relazione al numero effettivo delle domande ricevute**, qualora le somme stanziate non fossero sufficienti sulla base delle domande pervenute.

Ricordiamo che l'importo massimo stanziato per la presenta misura, nella prima sessione, ammonta a 30.086.409,00 euro.

2° SESSIONE dal 22 al 28 giugno CLICK DAY

1° SESSIONE

Modalità di calcolo dell'importo

REQUISITI PER FARE LA DOMANDA E INFORMAZIONI RICHIESTE La seconda finestra utile per la presentazione di istanze di accesso al fondo dalle ore 12:00 di lunedì 22 giugno 2020 alle ore 20:00 di domenica 28 giugno 2020.

I requisiti, che le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche dovranno autocertificare al momento della presentazione della domanda, sono:

- Non essere titolari di un contratto di locazione e non aver partecipato alla prima sessione di presentazione delle domande relative alla presente disposizione.
- Essere affiliate a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
- Svolgere un'attività sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP.

estranee alla sfera di competenza del debitore



- Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 23 febbraio 2020.
- Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.
- Possedere alla data del 23 febbraio 2020 un numero di tesserati (distinguendo tra soggetti normodotati e diversamente abili) pari ad almeno a n. 50 (cinquanta).
- Avere almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.
- Non aver ricevuto contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 dagli organismi cui è affiliata (FSN, DSA, EPS);
- Non aver ottenuto l'attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi;

Alla domanda dovranno essere allegati:



- Dichiarazione Organismo o Organismi affilianti circa l'attività sportiva, didattica e formativa svolta dalla ASD/SSD e il numero di tesserati svolgenti tali attività (il modello può essere usato se le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva non ne abbiano già predisposto uno). Nel caso in cui la stagione sportiva non sia iniziata a causa dello STOP imposto dall'emergenza sanitaria, si dovranno indicare i dati relativi alla stagione 2019.
- Copia di un documento d'identità del soggetto richiedente in corso di validità, solo in caso di domande non sottoscritte con firma digitale.

2° SESSIONE Modalità di calcolo dell'importo

L'importo massimo stanziato per la presenta misura, nella seconda sessione, ammonta 20.000.000,00 di euro e sarà corrisposto **un importo pari a 800,00 euro** ad ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica **a seconda dell'ordine cronologico della ricezione della domanda** e fino al raggiungimento dello stanziamento disponibile.

Pertanto, si tratta di un vero e proprio click day

estranee alla sfera di competenza del debitore



Elenchiamo le risposte alle domande più frequenti sulle nuove disposizioni introdotte dal "Decreto Rilancio", in materia di Fondo Perduto per ASD/SSD, pubblicate sul sito https://www.sportgov.it.

D.1 Mi viene visualizzato il messaggio: Non è stata trovata alcuna ASD/SSD corrispondente al codice fiscale/Partita IVA inserito.

R.1 Il codice fiscale o il numero della partita IVA dell'ASD/SSD non risulta presente all'interno dell'Anagrafica del Registro CONI/CIP alla data del **23 febbraio 2020** e dunque non risponde ai prerequisiti di accesso. Verificare di aver inserito correttamente tutti i campi.

Se il messaggio di errore persiste, il codice fiscale o il numero della partita IVA dell'ASD/SSD non è presente nel data base acquisito; dalle ore 16:00 del 16 giugno 2020 sarà disponibile una funzione online di accreditamento in questa sezione.

D.2 Mi viene visualizzato il messaggio: Il codice fiscale del rappresentante legale inserito non corrisponde a quello presente in Anagrafica CONI/CIP. Contattare il supporto tecnico del registro CONI/CIP.

R.2 In questo caso l'ASD/SSD risulta presente in anagrafica, ma il Codice Fiscale del rappresentante legale presente sul registro del CONI potrebbe non essere stato aggiornato, questo caso si può verificare in caso di variazione comunicata regolarmente all'agenzia delle entrate, ma non al registro CONI/CIP. Verificare di aver inserito correttamente tutti i campi.

Se il messaggio di errore persiste è necessario rivolgersi al supporto tecnico del registro inviando una email all'indirizzo: registro@coni.it e in copia (cc) all'indirizzo pin@sportgov.it

Nel testo della e-mail è necessario inserire:

- Nome, Cognome e codice fiscale del nuovo rappresentante legale;
- Codice Fiscale / Partita IVA della ASD/SSD

Ad allegare i seguenti documenti:

• Il documento pdf della variazione dei dati ai fini IVA del legale rappresentante effettuata presso l'Agenzia dell'Entrate

Riceverete una e-mail di conferma quando la modifica sarà stata apportata sui nostri sistemi.

D.3 Non mi è arrivata l'e-mail con il pin

R.3 L'invio della e-mail potrebbe richiedere alcuni minuti (max 10), se non vi

FAQ FONDO PERDUTO PER ASD/SSD



fosse arrivata, vi consigliamo di controllare all'interno della cartella SPAM o posta indesiderata. Se dopo 30 minuti non è presente all'interno della cartella di Posta in Arrivo, Cartella SPAM o Posto Indesiderata, vi consigliamo di ripetere la richiesta.

D.4 Ho più contratti di locazione, devo inserirli tutti?

R.4 Devono essere inseriti tutti i contratti di locazione che rispecchiano i requisiti richiesti. I contratti possono essere aggiunti cliccando sul tasto "aggiungi contratto" presente nella schermata in fase di inserimento dei dati.

D.5 Ho due contratti: nel primo svolgo attività sportiva, nella seconda attività commerciale. Posso partecipare?

R.5 Si, puoi partecipare, ma puoi richiedere **il beneficio solo ed esclusivamente per l'immobile nel quale svolgi l'attività sportiva**. Il secondo contratto NON DEVE essere aggiunto alla domanda, pena l'esclusione. Si. In tale caso devono essere inseriti unicamente i dati del contratto di locazione relativo all'immobile in cui viene svolta l'attività sportiva istituzionale.

D.6 Ho un contratto di comodato d'uso, posso partecipare?

R.6 In base all'art. 1803 del codice civile, il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra (1) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato (2), con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (3)(4).

Il comodato è essenzialmente gratuito [1571] (5). No, l'agevolazione riguarda solo contratti di locazione regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

D.7 Cosa vuol dire che l'immobile è attiguo?

R.7 Si considerano attigue le unità immobiliari accatastate singolarmente che pur costituendo un unico impianto sono oggetto di contratti di locazione differenti.

Ad esempio, nel caso sono stati registrati diversi contratti in quanto l'impianto sportivo risulta composto da unità immobiliari accatastate singolarmente con differenti proprietari.

Nel caso in cui i contratti di locazione sono relativi ad impianti sportivi collocati in zone diverse tra di loro, ovviamente non si verifica il caso di attiguità e i contratti andranno inseriti nella procedura singolarmente.

D.8 Sono un gestore di un impianto pubblico in concessione, posso partecipare al bando?

R.8 I prerequisiti di accesso riservano la partecipazione **a questa prima sessione**



del bando a tutte le ASD/SSD che hanno un Contratto di Locazione o Concessione regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate.

Tutte le altre tipologie di contratto potranno partecipare alla seconda sessione del bando.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 216 del DL **Rilancio i canoni di concessione sono stati rinviati a fine luglio e possono essere oggetto di rateizzazione fino a 4 rate**. Allo stesso tempo, la norma consente ai soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici, in ragione della sospensione delle attività sportive, di **richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023**. Tale revisione può attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti dei rapporti di concessione possono recedere dal contratto.

D.9 Ho fatto richiesta per un contributo finalizzato al Covid-19 posso partecipare al bando?

R.9 **Si.** Come indicato <u>nell'allegato 1</u>, le ASD/SSD possono aver ricevuto dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS) contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19, ottenuto o richiesto, l'attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno alla locazione degli immobili oggetto della presente domanda.

Tali contributi devono essere indicati nella domanda e parteciperanno ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto. Devono essere indicati anche i contributi richiesti e ancora non liquidati.



SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

BONUS VACANZE 2020 COME RICHIEDERLO

Introduzione

Pronte le istruzioni su come richiedere e utilizzare il Bonus Vacanze 2020, l'agevolazione introdotta dal Decreto rilancio, che per il 2020 ha previsto il riconoscimento di un credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500,00 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:

- dalle imprese turistico ricettive,
- nonché dagli agriturismi
- e dai **bed &breakfast** in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

utilizzabile dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare.

Con il <u>Provvedimento del 17.06.2020</u>, l'Agenzia ha fornito le istruzioni sulle modalità di fruizione e tutti i passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il bonus vacanze.

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. In che cosa consiste il Bonus Vacanze 2020?
- 2. Chi sono i soggetti che possono usufruirne e quali sono i requisiti richiesti?
- Come faccio ad attivare il bonus vacanze?
- 4. Cosa deve fare il cittadino per utilizzare il bonus vacanze attribuito?
- 5. Cosa devono fare i fornitori dei servizi turistici al momento del pagamento da parte dei cittadini che hanno ottenuto il bonus?
- 6. I fornitori di servizi turistici come devono fare per recuperare lo sconto applicato?



7.	Se il corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva è inferiore all'importo del bonus, posso utilizzare la differenza in altra occasione?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. IN CHE COSA CONSISTE IL BONUS VACANZE 2020?

R.1. L'agevolazione consiste in **un credito utilizzabile per il pagamento di servizi** offerti in Italia **dalle imprese turistico ricettive**, compresi bed & breakfast e agriturismi.

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con **ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro**, e l'importo massimo riconosciuto varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare:

- 150,00 euro per nuclei di 1 persona
- 300,00 euro per nuclei di 2 persone
- 500,00 euro per nuclei di 3 o più persone.

Utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare e fruibile:

- nella misura dell'80%, d'intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto immediato
 sul corrispettivo dovuto per il servizio ricettivo.
- e per il **20% in forma di detrazione di imposta** da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d'imposta 2020).

D.2. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRNE E QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI?

R.2. I nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità - ordinario o corrente - non superiore a 40.000 euro.

Per il calcolo dell'indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all'Inps la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, il documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che **ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo**.

Accedendo al sito dell'Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest'ultima contiene alcuni campi già precompilati dall'Agenzia delle entrate e dall'Inps. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all'utente a titolo gratuito.

Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione della DSU ordinaria e corrente e sulla richiesta dell'ISEE si consiglia di consultare il <u>sito dell'Inps</u> nell'apposita sezione dedicata all' ISEE, oppure rivolgersi ad un Caf.



D.3. COME FACCIO AD ATTIVARE IL BONUS VACANZE?

R.3. Per richiedere il bonus, il cittadino deve preventivamente installare ed effettuare l'accesso <u>all'applicazione per dispositivi mobili "IO"</u>, l'app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa, e deve essere in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0), mediante l'app IO. Una volta installata dovrà accedere con:

- identità SPID. Al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid è possibile consultare l'elenco dei fornitori di identità SPID e le modalità di rilascio dell'identità digitale previste da ciascuno. Si segnala che al momento, in considerazione dell'emergenza da Coronavirus e delle conseguenti misure di distanziamento sociale, diversi provider forniscono gratuitamente la possibilità di riconoscimento da remoto
- o Carta di identità elettronica (CIE 3.0).

Al primo accesso, dopo l'autenticazione con SPID o CIE (versione 3.0), l'app IO chiede all'utente di impostare un codice di sblocco (PIN) ed eventualmente una delle funzionalità di riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto) disponibile sul proprio dispositivo.

In seguito alla prima registrazione, l'utente può accedere a IO direttamente digitando il PIN da lui scelto o tramite riconoscimento biometrico.



A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, che ha installato la suddetta applicazione.

Verificata la sussistenza dei requisiti, l'app 10 confermerà o meno l'attivazione del bonus vacanze, restituendo al richiedente un messaggio contenente l'esito della richiesta:

• Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all'agevolazione.



• Se l'esito è positivo l'applicazione genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica. Inoltre, sempre per il tramite dell'applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica anche l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile, e l'elenco dei componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il bonus.

Si precisa che in caso di esito positivo della verifica di sussistenza dei requisiti, se la DSU di riferimento presenta omissioni o difformità, il richiedente, prima che confermi la richiesta, è informato della circostanza che l'Agenzia delle entrate successivamente richiederà, al soggetto che fruirà dell'agevolazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.

Per poter accedere al bonus è quindi importante che già prima del 1° luglio 2020, il contribuente:

- si assicuri di avere presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell'Isee
- faccia richiesta di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una Carta d'identità elettronica abilitata per l'accesso all'app IO (versione Cie 3.0)
- installi sul proprio smartphone <u>IO l'app dei servizi pubblici.</u>

Tutte le informazioni **su come scaricare l'app**, **accedere ed utilizzarla** sono disponibili online sul sito <u>io.italia.it</u>.

D.4. COSA DEVE FARE IL CITTADINO PER UTILIZZARE IL BONUS VACANZE ATTRIBUITO?

R.4. Per poter utilizzare il bonus è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all'iniziativa e "accetti" il bonus.

Il credito è utilizzabile **dal 1º luglio al 31 dicembre 2020** da **un solo componente per nucleo familiare** e fruibile:

- nella misura dell'80%, d'intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto immediato sul corrispettivo dovuto per il servizio ricettivo, entro il 31 dicembre 2020.
- e per il **20% in forma di detrazione di imposta** da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d'imposta 2020). L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Come già detto, il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare anche diverso da chi ha effettuato la richiesta e installato l'app (in merito, l'Agenzia precisa che attraverso la funzione "Condividi" presente nella schermata di riepilogo del Bonus all'interno dell'app IO, è possibile creare una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare come semplice immagine, ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all'app). Pertanto, può essere utilizzato per una vacanza in cui sono presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.



Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, il cittadino che ha ottenuto il bonus, deve comunicare alla struttura ricettiva:

- il proprio codice fiscale
- e il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code (quest'ultimo visualizzabile accedendo all'app IO nella sezione "Pagamenti" o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus).

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus. Non sono consentiti pagamenti con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

D.5. COSA DEVONO FARE I FORNITORI DEI SERVIZI TURISTICI AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE HANNO OTTENUTO IL BONUS?

R.5. Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell'incasso, deve **accedere** all'area riservata del <u>sito internet dell'Agenzia delle entrate</u> con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate o mediante l'identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Dall'area "Mia scrivania" deve cliccare su > Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze dovrà inserire i seguenti dati:

- il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
- il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
- l'importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)

La procedura verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, viene fornito:

- l'importo dello sconto effettivamente applicabile
- e l'importo della detrazione.

Il fornitore dei servizi turistici:

• conferma a sistema l'applicazione dello sconto

e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto riconosciuto e confermato dal sistema.



D.6. I FORNITORI DI SERVIZI TURISTICI COME DEVONO FARE PER RECUPERARE LO SCONTO APPLICATO?

R.6 A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, la struttura ricettiva potrà recuperare lo sconto applicato **sotto forma di credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente **in compensazione** ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, IMU, tassa rifiuti e altri tributi locali) senza l'applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000¹².

Non si applica neanche il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi. Con risoluzione di prossima pubblicazione, l'Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da bonus vacanze.

È inoltre prevista la possibilità, in alternativa all'utilizzo in compensazione e sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, di **cedere il relativo credito d'imposta**, totalmente o parzialmente, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

¹² Ricordiamo che per l'anno 2020, il limite previsto dall'<u>articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388</u> è elevato a 1 milione di euro.



D.7. SE IL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA È INFERIORE ALL'IMPORTO DEL BONUS, POSSO UTILIZZARE LA DIFFERENZA IN ALTRA OCCASIONE?

R.7. No. Il bonus vacanze **deve essere speso in un'unica soluzione**, presso un'unica struttura turistica e, nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus spettante, lo sconto e la detrazione saranno commisurati al corrispettivo stesso e il residuo non potrà più essere utilizzato, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella sua Guida al bonus.

Per approfondire è possibile scaricare la Guida dell'Agenzia "Bonus Vacanze"

CASI RISOLTI

C.1. UTILIZZO DEL BONUS DI 500,00 PER UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE CHE USUFRUISCE DI UNA VACANZA DI 1.500.00 EURO

\$.1 Al momento dell'emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà **400,00 euro di sconto immediato** (ovvero l'80% del bonus spettante di 500,00 euro) sul corrispettivo dovuto, **pagando la vacanza 1.100 euro**.

Nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa all'anno di imposta 2020, potrà inoltre riportare 100,00 euro (ovvero il restante 20% di 500,00 euro) in detrazione dall'imposta dovuta.

C.2. UTILIZZO DEL BONUS DI 500,00 PER UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE CHE USUFRUISCE DI UNA BREVE VACANZA DI 450,00 EURO

S.2 In questo caso **il costo della vacanza è inferiore all'importo massimo del bonus riconosciuto**, al momento dell'emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà uno **sconto calcolato sul corrispettivo dovuto** di 360,00 euro (ovvero l'80% di 450,00 euro).

Di conseguenza, anche la detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nel caso in esame sarà pari a 90,00 euro (ovvero il 20% di 450,00 euro).



PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine
	all'applicazione, per il periodo d'imposta 2019, degli
	indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al decreto
	legge n. 50 del 2017.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al luogo della prestazione dei servizi aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto, con riferimento all' Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l' utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.
Provvedimento n. 237174 del 17 giugno 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 188 del 15 giugno 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di
	trattamento IVA dei contributi europei di cui al
	Regolamento UE n. 1291/2013 per l'acquisto di beni e
	servizi.



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.06,2020 AL 03.07,2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del <u>Decreto rilancio (DL n. 34/2020)</u>, è stata disposta la proroga del **termine di ripresa dei versamenti sospesi**, di cui all'art. 18 del <u>Decreto Liquidità DL n. 23/2020</u>, al 16 settembre 2020 (in luogo del 30.06.2020). Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in 4 rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

In breve sintesi, per quanto riguarda i versamenti:

ADEMPIMENTO SOSPESO	Nuovo termine	
	Versamenti in un'unica soluzione entro il	
Versamenti ritenute, Iva, contributi e	16.09.2020 o fino ad un massimo di 4	
premi in autoliquidazione in scadenza ad	rate di pari importo a decorrere dal	
Aprile e Maggio	16.09.2020. Non si rimborsa quanto già	
	versato	
SOGGETTI INTERESSATI		
Esercenti attività d'impresa arte e professione con ricavi ≤ 50 milioni di euro che		

Esercenti attività d'impresa arte e professione **con ricavi ≤ 50 milioni** di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il **33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Esercenti attività d'impresa arte e professione **con ricavi > 50 milioni** di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il **50%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Per quanto riguarda il versamento dell'IVA, a prescindere dai ricavi / compensi 2019 per le Imprese / Iavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)

ADEMPIMENTO SOSPESO	Nuovo termine
Versamenti (ritenute lavoro dipendente /	Versamenti in un'unica soluzione entro il
assimilato, contributi previdenziali / premi	16.09.2020 o fino ad un massimo di 4
INAIL) scadenti nel periodo 02.03.2020 -	rate di pari importo a decorrere dal



	versato
30.06.2020	16.09.2020. Non si rimborsa quanto già

SOGGETTI INTERESSATI

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE	
Versamenti e adempimenti connessi		
ai contributi previdenziali / premi		
INAIL scadenti nel periodo		
30.04.2020 - 15.07.2020	31 luglio 2020	
Versamenti IVA scadenti nel periodo 01.04.2020 - 30.06.2020	01.logilo 2020	
SOGGETTI INTERESSATI		
Imprese florovivaistiche		
(introdotte in sede di conversione dall'art. 78 del DL Cura Italia)		

Con il <u>Decreto Liquidità DL n. 23/2020</u>, infatti erano state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che erano andate ad integrare quelle definite dal <u>"Decreto Cura Italia" - DL 18/2020</u>, convertito in Legge dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 (GU del 29.04.2020 n. 110).

RIPORTIAMO LE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PREVISTI NEL PERIODO DAL 19.06.2020 AL 03.07.2020

Lunedì 22 Giugno 2020	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia
•	delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv
	addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese
	di maggio , tramite i servizi Entratel o Fisconline,
	direttamente o tramite intermediari abilitati.
Giovedì 25 Giugno 2020	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile
· ·	devono presentare in via telematica gli elenchi
	riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle
	prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese
	di maggio (Intrastat).



Martedì 30 Giugno 2020

I legali rappresentanti degli enti di volontariato che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille per il 2020 devono inviare, di a pena decadenza, Dichiarazione sostitutiva Enti del Volontariato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, con allegato copia del documento di identità. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020" e allegando copia del modello di dichiarazione. ottenuta mediante scansione dell'originale compilato sottoscritto dal е rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva

L'adempimento riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco per partecipare al riparto del 5 per mille per il 2020. Tali soggetti dovranno inviare la Dichiarazione sostitutiva ASD, esclusivamente tramite raccomandata A/R, rispettivamente, all'ufficio del Coni territorialmente competente.

Martedì 30 Giugno 2020

Versamento dell'imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%, con modello F24, da parte degli esercenti attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e si avvalgono



	della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori
	relativi ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività
	immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel
	bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai
	maggiori valori contabili delle partecipazioni di
	controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per
	effetto di operazioni straordinarie o traslative.
Martedì 30 Giugno 2020	I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica
	per uso domestico, che intendono presentare la
	dichiarazione di non detenzione di un apparecchio
	televisivo , devono inviare il modello, in via telematica,
	direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante
	la specifica applicazione web, utilizzando le
	credenziali Fisconline o Entratel. Se non è possibile la
	trasmissione telematica, il modello, unitamente alla
	copia di un valido documento di riconoscimento, va
	spedito, in plico raccomandato senza busta,
	all'Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T
	Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121
	Torino.
Martedì 30 Giugno 2020	I soggetti esercenti attività di intermediazione
	immobiliare, residenti e non residenti nel territorio dello
	Stato, nonché quanti gestiscono portali telematici
	mettendo in contatto persone in cerca di un immobile
	con persone che dispongono di unità immobiliari da
	locare, che intervengono nella conclusione dei
	contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei
	pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi, devono
	inviare la comunicazione annuale all'Anagrafe
	tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione
	breve conclusi per il loro tramite nell'anno
	precedente.
Martedì 30 Giugno 2020	I condomìni in qualità di sostituti d'imposta devono
3	versare le ritenute operate a titolo di acconto sui
	corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2019 -
	maggio 2020 per prestazioni relative a contratti
	d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio



	d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 31 maggio 2020.
Martedì 30 Giugno 2020	Coloro che attuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Caf e le società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni abilitate alla costituzione di Centri di assistenza fiscale, che effettuano cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Caf devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate, senza alcuna maggiorazione.
Martedì 30 Giugno 2020	Le persone fisiche non tenute alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi consegnano presso un ufficio postale il modello cartaceo Redditi PF 2020 e la scheda con la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
Martedì 30 Giugno 2020	Ultimo giorno utile per effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti (unica soluzione o prima rata) delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2020, Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020) e del saldo dell'Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 30 Giugno 2020	Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per effettuare il versamento, a titolo di saldo 2019 o come prima rata dell'anno 2020, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2020, Enc 2020 e Irap 2020, senza alcuna maggiorazione, e del saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione



	di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Martadi 20 Ciuano 2020	Gli enti non commerciali e produttori agricoltori
Martedì 30 Giugno 2020	esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli
	acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di
	maggio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta
	dovuta e degli estremi del relativo versamento.
Marria ali 20 Circana 2000	Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere
Martedì 30 Giugno 2020	che operano in Italia in regime di libera prestazione di
	servizi che non si avvalgono del rappresentante
	fiscale, devono versare l'imposta sui premi e accessori
	incassati nel mese di maggio 2020 , nonché gli
	eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e
	accessori incassati nel mese di aprile 2020 , utilizzando
	il modello F24 Accise con modalità telematiche.
	Le compagnie di assicurazione, comprese quelle
Martedì 30 Giugno 2020	estere operanti nel territorio dello Stato in regime di
	libertà di prestazione dei servizi, devono versare le
	imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte
	nel bilancio d'esercizio, relative ai contratti di
	assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia,
	utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati
Martedì 30 Giugno 2020	
	devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti
	intracomunitari registrati nel mese di maggio ,
	tramite modello F24 con modalità telematiche,
Martedì 30 Giugno 2020	I titolari, persone fisiche o società non avente come
	oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli
	utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di
	imbarcazioni e navi da diporto che svolgono in forma
	occasionale attività di noleggio delle predette unità
	devono versare, in unica soluzione, l'imposta
	sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali
	addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti
	da quell'attività, senza alcuna maggiorazione,
	utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



	I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori
	software Sid - Gestione flussi Anagrafe rapporti.
Martedì 30 Giugno 2020	avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il
	rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve
	relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti
	all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di maggio
	società di gestione del risparmio) devono comunicare
	organismi di investimento collettivo del risparmio,
	intermediari finanziari, imprese di investimento,
Manufa all 20 Circum - 2000	Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane,
	modello F24 con modalità telematiche.
	forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, tramite
	soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata
	Tuir devono provvedere al versamento, in un'unica
	dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-ter del
	20.000 abitanti e intendono optare per l'applicazione
	Molise e Puglia, con popolazione non superiore a
	Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo,
	uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia,
	esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in
Martedì 30 Giugno 2020	l titolari di redditi da pensione erogati da soggetti
	telematiche.
	25.000 euro, tramite modello F24 Elide, con modalità
	redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a
	familiari il pagamento dell'imposta sostitutiva sui
	redditi prodotti all'estero. Nel caso di estensione ai
	prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei
	per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a
	in un'unica soluzione, l'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro
	dell'Irpef sui redditi realizzati all'estero devono versare,
	l'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva
	dall'articolo 24-bis del Tuir che intendono esercitare
	residenza in Italia, in possesso dei requisiti previsti
Martedì 30 Giugno 2020	Le persone fisiche che trasferiscono la propria



	(cosiddetto <i>riallineamento istantaneo</i>) devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili.
Martedì 30 Giugno 2020	Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle
	partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 devono versare, in un'unica soluzione, l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Gli stessi soggetti devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
Martedì 30 Giugno 2020	Il tutto tramite modello F24 con modalità telematiche. Coloro che hanno rivalutato il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2018 devono versare la terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'8% calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite modello F24 con modalità
Martedì 30 Giugno 2020	telematiche. Coloro che hanno rivalutato il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con



	destinazione agricola posseduti al 1º gennaio 2019
	devono versare la seconda rata dell'imposta
	sostitutiva dell'11% (per le partecipazioni qualificate)
	e/o del 10% (per le partecipazioni non qualificate)
	calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di
	stima, maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite
	modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 30 Giugno 2020	Coloro che hanno deciso di rivalutare il valore delle
	partecipazioni non negoziate nei mercati
	regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con
	destinazione agricola posseduti al 1º gennaio 2020
	devono far predisporre una perizia giurata di stima,
	rivolgendosi ai soggetti abilitati (per le partecipazioni,
	si tratta degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti,
	dei ragionieri e periti commerciali nonché degli iscritti
	nell'elenco dei revisori legali dei conti.
Martedì 30 Giugno 2020	I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono
	soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre
	soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro,
	devono versare le ritenute operate nel 2019 sui redditi
	di lavoro autonomo, le ritenute alla fonte su indennità
	di cessazione del rapporto di agenzia e quelle alla
	fonte su provvigioni. Il versamento va effettuato
	tramite modello F24 con modalità telematiche



